

**L'ISTRUTTORIA SUI PROVVEDIMENTI ECONOMICI NEI
PROCESSI DI DIRITTO DI FAMIGLIA**

Avv. Alessandro Simeone


FIRENZE, 15 LUGLIO 2020

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO EX ART. 156 C.C.

L'assegno di mantenimento *ex art. 156 c.c.*

Con la separazione personale dei coniugi i diritti e i doveri reciproci sanciti dall'art. 143 c.c. non vengono meno, in quanto il vincolo matrimoniale continua a sussistere, ma si affievoliscono.

Un nuovo dovere di mantenimento può nascere dall'art. 156 c.c.



Il coniuge, cui non sia addebitata la separazione e che sia privo di redditi propri, ha diritto di ricevere dall'altro un assegno per il proprio mantenimento, purché sussista una disparità economica tra i coniugi stessi.

L'assegno di mantenimento *ex art. 156 c.c.*

ART. 156 C.C.

*Il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione ha diritto a ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non disponga di **adeguati redditi propri**,*

ADEGUATI A COSA?

AL PREGRESSO TENORE DI VITA FAMILIARE (ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE DAL 1968)

Presupposti dell'assegno (segue)

- Il contributo al mantenimento del coniuge **non presuppone necessariamente uno “*stato di bisogno*” del richiedente** (Cass. civ., sez. I, 27 giugno 1997, n. 5762), inteso come impossibilità di provvedere in via autonoma al soddisfacimento delle basilari e minime esigenze di vita (Cass. civ., sez. I, 27 giugno 1997, n. 5762).
- Rileva l'apprezzabile **deterioramento delle condizioni economiche rispetto a quelle su cui egli poteva contare in costanza del rapporto, con riferimento al reddito ed alle sostanze dell'altro coniuge** (Cass. civ., sez. I, 2 luglio 1990, n. 6772; App. Roma 16 gennaio 2008, n. 160).

Presupposti dell'assegno ex art. 156 c.c.

Non addebitabilità separazione

ADDEBITO E UDIENZA PRESIDENZIALE

Non adeguatezza dei redditi

Possibilità di conservare un tenore di vita **tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio** (Cass. civ., Sez VI, 10 giugno 2014, n. 13026);

Valutazione comparativa delle situazioni economiche di ciascun coniuge, con riguardo al reddito e al patrimonio (Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2005, n. 6197, Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592, Cass. civ., Sez. I, 5 novembre 2007, n. 23051).

Il mito del tenore di vita

Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196 (Sentenza Berlusconi)

In fase di separazione, permane, nella sua pienezza, il principio di solidarietà coniugale, in quanto «cardine» fondamentale del matrimonio, nonché principio che non presenta alcun aspetto di incompatibilità con i dettami costituzionali. **Il tenore di vita permane come criterio fondamentale ai fini del giudizio di adeguatezza dei redditi.**

Cass. civ., Sez. I, 28 giugno 2017, n. 16190

Nel giudizio sull'assegno **«il Giudice non ha l'onere di accertare i redditi delle parti nell'esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi»** (Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).

Il mito del tenore di vita

Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2019, n. 16405 (isolata)

che in relazione alla determinazione dell'assegno di mantenimento nella separazione personale dei coniugi, similmente a quanto si ritiene ormai valevole in riferimento all'assegno divorzile, il tenore di vita matrimoniale non rappresenta un parametro al quale il giudice debba attenersi, quale criterio determinativo del quantum. Ne consegue che, soprattutto in caso di estrema brevità della convivenza matrimoniale, l'ammontare dell'assegno in favore del coniuge, anche in sede di separazione, può essere debitamente tenuto

Il mito del tenore di vita

Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770

Diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non parità, a parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e l'esistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale deve desumersi dalle potenzialità economiche del coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - valore il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato.

Il mito del tenore di vita

Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770

Diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non parità, a parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e l'esistenza di una disparità economica tra le parti. Il precedente tenore di vita coniugale non può desumersi dalle potenzialità economiche del coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, non avendo - invece - valore il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato.

Il mito del tenore di vita

Cassazione civile sez. I, 12/01/2017, n.605

tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale e poi verificare se i mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge richiedente gli permettano di conservare detto tenore di vita; in caso di esito negativo di tale verifica, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione, da effettuarsi attraverso la ricostruzione delle complessive situazioni economico-patrimoniali e reddituali di **stessi coniugi, senza che sia necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti da ciascun coniuge.**

Onere della prova: Mancanza di redditi adeguati

Non ci si riferisce solo ai redditi ma si tiene conto:

- del reddito da lavoro, anche di quello eventualmente non dichiarato (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2004, n. 21047);
- delle disponibilità patrimoniali, mobiliare e immobiliari (Cass. civ., sez. VI, 4 aprile 2016, n. 6427; Cass. civ., sez. I, 07 luglio 2008, n. 18613; Cass. civ., sez. I, [24 aprile 2007, n. 9915](#));
- di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica e capace di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2013, n. 17199; Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass. civ., sez. I, [27 giugno 2006, n. 14840](#)).

Presupposti dell'assegno: altri fatti

La capacità lavorativa del richiedente

Il semplice stato di disoccupazione del richiedente non è sufficiente a fondare la domanda di assegno di mantenimento, giacché il Giudice dovrà indagare sulle ragioni dello stato di inoccupazione, respingendo la richiesta di contributo ove il richiedente abbia una reale possibilità di collocazione, da valutarsi non in astratto ma in concreto, **in considerazione di ogni concreto fattore individuale o ambientale**

Cass. civ., sez. VI, ord. 04 aprile 2016, n. 6427; Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2013, n. 4178; Cass. civ., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547; Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2004, n. 12121; *contra* Cass. civ., sez. I, 21 novembre 2008, n. 27775.

La capacità lavorativa del richiedente

In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento; tale attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Cass. 9 marzo 2018, n. 5817 (cfr. anche Trib. Torino, 8 gennaio 2019)

La capacità lavorativa del richiedente: onere della prova

La prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, [Cass. n. 1691/1987](#)) e tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini.

Cass. 20 marzo 2018, n. 6886.

La capacità lavorativa del richiedente

L'assegno sarà invece dovuto ove l'inoccupazione sia proiezione di una scelta fatta in costanza di convivenza:

Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2004 n. 5555, Cass. civ., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547; Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2008, n. 15221.

Durata del matrimonio

Non agisce in sede di determinazione dell'*an*

Agisce in sede di determinazione del *quantum*

[Cass. civ., sez. VI-1, 30 ottobre 2017, n. 25781](#) [Cass. civ., 7 dicembre 2007, n. 25618](#); [Cass. civ., 16 dicembre 2004, n. 23378](#); [Cass. civ., 22 ottobre 2004, n. 20368](#)

La mancata convivenza non esclude diritto all'assegno (Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2011, n. 19349);

**L' ACCERTAMENTO DELLA CAPACITÀ ECONOMICHE NEI
PROCESSI DELLE RELAZIONI FAMILIARI**

Separazione

Si verificano subito capacità di entrambi e costituiscono sia il parametro di riferimento (tenore di vita) sia il presupposto dell'assegno

Figli

Si dovrebbero verificare le capacità di entrambi sia per il tenore di vita sia per la suddivisione dell'onere

REDDITO

La valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa.

Cass. Civ. 9719/2010; Cass.13957/2018; Cass.651/2019

TENORE DI VITA

È quello "*normalmente*" godibile dalla coppia, sulla base della situazione economica complessiva della stessa ; l'assegno non deve essere tale da consentire atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario.

Cass. civ., sez. I, 03 aprile 2015, n. 6864

Quando possibile, il tenore di vita comprende anche ***attività inerenti allo sviluppo della vita personale e di relazione, quali sport, viaggi, incontri, vacanze, ricevimenti ecc.***"

Cass. civ., sez. I., 07 luglio 2008, n. 18613

TENORE DI VITA

Deve essere quantificato tenendo conto del “**contesto sociale in cui i coniugi hanno vissuto durante la convivenza**, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei bisogni emergenti del soggetto richiedente lo stesso

Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2012, n. 18175

Non rileva la tolleranza del tenore di vita «parsimonioso»

Cass. Civ. 25 agosto 2006, n.18547

Non ricomprende le liberalità “*eccezionali*” fatte in costanza di convivenza

Cass. civ., sez. I, 7 luglio 2008, n. 18613.

TENORE DI VITA

Mantenimento tenore di vita è obiettivo tendenziale

Trib. Varese, 4 gennaio 2012 - Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2006, n. 9878.

TENORE DI VITA

Non è necessaria la prova analitica del tenore di vita pregresso:

Il tenore di vita è quello desumibile ***“dalle potenzialità economiche dei coniugi durante la vita matrimoniale, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente”***.

Cass. civ., sez. VI, ord. 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. I, 12 settembre 2011, n. 18618; App. Roma, 07 luglio 2010; Trib. Aosta, 04 marzo 2010; App. Roma, 20 maggio 2009.

ONERE DELLA PROVA

Assegno di mantenimento coniuge:
Redditi – Capacità lavorativa- Tenore di vita

Richiedente (Cass. 20 marzo 2018, n. 6886).

Presunzioni (Cass. 15 febbraio 2018, 3709)

Assegno di mantenimento minorenni

Poteri ufficiosi

Assegno di mantenimento maggiorenni

?

Premessa: le memorie *istruttorie*

- **La dialettica processuale** della concatenazione non vale per le domande inerenti i figli minori (problema dell'assegno per i maggiorenni).
- È importante la valutazione a «maglie larghe» del principio di contestazione *ex art. 115 c.p.c.* e della concatenazione delle memorie *ex art. 183 c.p.c.*
- È importante conoscere la differenza tra **prova contraria** e **prova sul fatto contrario** (preclusione *ex art. 183, n. 2, c.p.c.*).

Articolazione mezzi istruttori

- **Prova per interpello e testi:** è sempre necessario che i capitoli siano su fatti specifici e circostanziati, senza il ricorso a giudizi (p.e. inammissibile il capitolo «Vero che Tizio ha una relazione con Caia»); non è ammessa la prova *de relato partium*;
- **Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.:** a patto che l'esibizione non sia esplorativa e che il documento non possa essere diversamente reperito;
- **Richiesta di CTU contabile:** non è tecnicamente un mezzo vero e proprio di prova;
- **Richiesta di indagini di polizia Tributaria;**
- **Richiesta di ispezione.**

Prove «atipiche»

- Non sono vietate ma non costituiscono piena prova legale.
- Possono essere utilizzate ai fini del convincimento del Giudice che deve fornire congrua motivazione del loro utilizzo (Cass. civ., 27 marzo 2003, n. 4666).
- Non devono mai essere funzionali ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni sostanziali o processuali.

Prove illecite

- Sono quelle prove acquisite con **modalità illecite**.
- Teoricamente non sono ammissibili né utilizzabili nel processo, in virtù di un principio generale dell'ordinamento.
- Per le prove illecite costituite, vi è un doppio problema:
 - Psicologico (il Giudice ne prende visione);
 - L'accertamento dell'illiceità riveste un profilo penalistico non demandabile al Giudice della separazione.

1° Orientamento: utilizzabilità

Nel c.p.c. manca una norma analoga a quella di cui all' art. 191 c.p.p. che sancisce l'inutilizzabilità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge

L'eventuale illiceità si sarebbe verificata in una fase preprocessuale senza ripercuotersi sugli atti stessi e fatti salvi i profili di responsabilità penale

Trib. Milano, 9 maggio 2018; Cass. Sez. III 11.2.2009 n. 3358; Cass. Sez. I 20.9.2013 n. 21612; Cass. Sez. I 11.7.2013 n. 17204; Tribunale Roma, Sezione I, 20 gennaio 2017; Tribunale Milano, Sez. Impresa, n. 9431/2016.

Prove illecite

2° Orientamento: Inutilizzabilità


Benché il *favor veritatis* debba consentire al Giudice della separazione ampi spazi di indagine, esso non può legittimare l'uso di mezzi assunti in violazione della legge

La mancanza di una norma espressa sull'inutilizzabilità non può essere interpretata a favore dell'utilizzabilità

Cass. civ., sez. VI, 8 novembre 2016, n. 22677


Prove «atipiche»: dichiarazioni di terzi

Dichiarazioni di terzi in funzione testimoniale



Nessun valore

Dichiarazioni dei terzi «neutre»



Apprezzabile dal Giudice

Prove «atipiche»: relazioni investigative

Relazioni investigative

Inammissibili come documento *ex se* essendo dichiarazione di terzi


Ammesse se non sono contestate le circostanze dedotte *ex art.* 115 c.p.c. (Trib. Milano, 11 gennaio 2018)

Ammesse se investigatore conferma la relazione (Trib. Milano, 17 luglio 2013)

Ammesse se investigatore non conferma le singole circostanze (Trib. Milano, 15 aprile 2013)

Ammesse come prova

Fotografie



Riprese audio video



REGISTRAZIONI E DIVULGAZIONE


ART. 617-SEPTIES C.P. (DAL 26 GENNAIO 2018)

Chiunque, **al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine**, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, **pur esse fraudolente, di conversazioni**, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni **deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.**

Il delitto è punibile a querela della persona offesa

AMMISSIBILITA'



VALUTAZIONE

Il Giudice le valuta ex art. 116 c.p.c. a seconda delle circostanze concrete

**UTILIZZABILITA' PIENA
nell'ipotesi di affidamento
(Trib. Roma, 20 gennaio 2017)**

Occorre considerare che chi registra sa di esserlo e dunque non è spontaneo; inoltre potrebbe porre all'interlocutore domande capziose dirette a fargli riconoscere determinati fatti e/o eventi.

(Trib. Milano, 4 settembre 2014)

CORRISPONDENZA

Divulgazione: In busta aperta o su pc senza password o con password conosciuta

Se il fatto contenuto nel documento non può essere altrimenti provato

LECITO

Se il fatto contenuto nel documento può essere altrimenti provato

ILLECITO

CORRISPONDENZA

In busta chiusa o sistema protetto

Se il fatto contenuto nel documento può essere altrimenti provato


Se il fatto contenuto nel documento non può essere altrimenti provato

ILLECITO

WHAT'S APP



Internet / New Media



DICHIARAZIONE DEI REDDITI

LAVORATORE DIPENDENTE, PENSIONATO, ASSIMILATO

Senza immobili

Certificazione Unica. Esonero dalla presentazione del Modello Unico

Con immobili o altri redditi

Modello Unico

BUSTE PAGA

Sono specchio parziale delle entrate. Non sono considerate come prova

***BUSTE PAGA:
Quando servono?***

1. Per dimostrare oneri aggiuntivi (p. cessione del quinto)

2. Per dimostrare capacità economiche ulteriori (p.e. Fondi previdenziali integrativi)

3. Per dimostrare assolvimento oneri mantenimento (p.e. pagamento assicurazione sanitaria aggiuntiva)

4. Per fare valutazioni omogenee (p.e. macchinari aziendali; cellulare; abitazione)

***Rimborsi spese
(non costituiscono
reddito)
Punti 1 e 2 della
CU***

1. **Rimborso analitico.** Spese vitto alloggio trasporti e viaggio non fanno reddito. Le altre spese non documentabili che superano 15 (Italia) o 25 (estero) euro al giorno sono reddito

2. **Rimborso forfettario.** Oltre i 46 (Italia) o 70 (estero) euro al giorno fanno reddito

3. **Rimborso misto.** Valgono entrambe le regole


ASSEGNI FAMILIARI

Gli assegni familiari per i figli corrisposti dal datore di lavoro, se non espressamente considerati nella determinazione dell'ammontare del mantenimento per la prole, non influiscono sulla base delle entrate su cui calcolare il concorso dei coniugi al mantenimento dei figli.

CASS. 7 MAGGIO 2019, n.12012

il FAMILIARISTA

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
		1 397.500,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 397.500,00
RN2	Deduzione per abitazione principale					,00
RN3	Oneri deducibili					35.565,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					361.935,00
RN5	IMPOSTA LORDA					148.802,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1 Detrazione per coniuge a carico	2 Detrazione per figli a carico	3 Ulteriore detrazione per figli a carico	4 Detrazione per altri familiari a carico	
		,00	,00	,00	,00	
RN7	Detrazioni lavoro	1 Detrazione per redditi di lavoro dipendente	2 Detrazione per redditi di pensione	3 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	4	
		,00	,00	,00	,00	



il FAMILIARISTA



TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					,00
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
¹	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigli RN23 e RN24)					,00
IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					,00 ²
di cui sospesa ¹					148.802,00
Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
IRPEF					
RV1	REDDITO IMPONIBILE				361.935,00
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari addizionale regionale		6.167,00
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA				,00
	(di cui altre trattenute ¹	,00)	(di cui sospesa ²	,00)	
RV9	ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE			Aliquote per scaglioni ¹	0,800 ²
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni ¹		2.895,00 ²

LIBERO PROFESSIONISTA, AUTONOMO



Quale reddito si
prende in
considerazione?

ONERI DEDUCIBILI

one Il
e e oneri
quali
ta
duzione
reddito
plessivo

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali

20.640,00

RP22 Assegno al coniuge

Codice fiscale del coniuge

VLTBRR79A41F205D

12.000,00

RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità

RP26 Altri oneri e spese deducibili

Codice

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dedotti dal sostituto

Non dedotti dal sostituto

RP27 Deducibilità ordinaria

,00

il FAMILIARISTA

RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica					,00			150.000,00
RE3	Altri proventi lordi								,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali								,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore		Maggiorazione					
		¹	,00	²		,00		³	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)								150.000,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46								,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili								,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio								,00
RE10	Spese relative agli immobili								,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato								,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica								,00
RE13	Interessi passivi								,00
RE14	Consumi								,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti)	¹	,00	Altre spese	²	,00)	Ammontare deducibile	,00
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande)	¹	,00	Altre spese	²	,00)	Ammontare deducibile	,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande)	¹	,00	Altre spese	²	,00)	Ammontare deducibile	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali								,00
RE19	Altre spese documentate (di cui)	Irap 10%		Irap personale dipendente		IMU fabbricati			
		¹	,00	²	,00	³		⁴	,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)								,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici)	¹						²	150.000,00



Comune

Tipo

REDDITI IMMOBILIARI

Quadro RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi particolari
RB1	1.100,00	1	365	100,00		,00			F205	,00		
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00		,00	,00	1.150,00				
RB2	900,00	3	365	100,00	3	10.000,00			F205	,00	X	
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	10.000,00	,00		,00	,00					
RB3	1.300,00	3	365	100,00	1	14.250,00			F205	,00		
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		14.250,00	,00	,00		,00	,00					

Imponibile

Tassazione separata

Redditi da opere dell'ingegno

RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	5.000,00
RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali	,00
RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata	,00
RL28	Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)	5.000,00
RL29	Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai rigli RL25 e RL26	2.000,00
RL30	Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi kpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	3.000,00
RL31	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	600,00

Incasso

Deduzione
(25/40)


Netto fiscale

Redditi da attività sportiva

SEZIONE II-B

attività sportive
 elettantistiche
 collaborazioni
 in cori,
 bande e
 drammatiche

RL21	Compensi percepiti				20.000,00	
RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1	12.500,00	Reddito imponibile (sommare agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	2	,00
RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2014	1	2.875,00	Ritenute a titolo d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4)	2	,00
RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2014	1	154,00	Addizionale regionale (da riportare nel rigo RV3 col. 3)	2	,00
	Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2014	3	,00	Addizionale comunale (da riportare nel rigo RV11 col. 1)	4	,00



INVESTIMENTI ALL' ESTERO

Tutti i residenti in Italia devono compilare il quadro RW se hanno posseduto anche per un solo giorno investimenti all'estero suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia

Immobili o diritti reali immobiliari

Oggetti preziosi e opere d'arte

Imbarcazioni o navi

Attività estere di natura finanziaria (attività da cui possono derivare redditi da capitale corrisposti da soggetti non residenti)

Tipo diritto
prop/usufrutto/
NP)

Titolare/delegato

Dove

- Criterio valore
1. Mercato
 2. Nominale
 3. Rimborso
 4. Acquisto
 5. Catastale
 6. Successione o altri a

1	2	3	4	5	6	7	8					
1		2	262	50,00	2	222,00	205469,00					
9		10		11		12						
,00				,00		,00						
14		15		16		17		18	19	20		
,00		,00		,00		,00		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
21				22				23				24
												<input type="checkbox"/>

Valore immobili

- Costo risultante dall'atto di acquisto
- Costo indicato nella dichiarazione di successione (o analoghi); in mancanza si assume il costo di acquisto o costruzione sostenuto dal *de cuius*

Valore attività finanziarie

- Valore di quotazione al 31.12 (per mercati regolamentati)
- Valore nominale o di rimborso negli altri casi

Obbligo indicazione conti correnti superiori a 15 mila euro

IL REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI

Dichiarazioni dei redditi e Rapporti bancari

Consiglio di Stato 14 maggio 2014 n. 2472; Tar Veneto 19 gennaio 2017; Tar Bari 3 febbraio 2017; Tar Campania 5763/2018



Il coniuge (o il genitore) possono rivolgere apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per:

- Ottenere copia delle dichiarazioni dei redditi della controparte;
- Ottenere la visione delle informazioni contenute nell'Anagrafe dei rapporti finanziari.

Dichiarazioni dei redditi e Rapporti bancari

TAR MILANO, 2023/2018



Il coniuge (o il genitore) **non ha diritto di accesso agli atti**, perché, in ipotesi, tratta di documenti che riguardano «la vita privata o la riservatezza di persone fisiche (...) con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono».

GLI IMMOBILI




il **FAMILIARISTA** 

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/omi/banche+dati>

ilFAMILIARISTA

OBS 21.1.0 (64bit, windows) - Profilo: Senza titolo - Scene: Senza titolo

File Modifica Visualizza Profilo Collezione scene Strumenti Aiuto



OMI
Scena

Fonti
Cattura schermo

Mixer
Audio desktop 0.0 dB

Transizioni di scena
Dissolvenza
Durata: 300ms

Controlli
Avvia trasmissione
Termina trasmissione
Modifica studio
Impostazioni
Esci

LTVL: 00:00:00 PLCL: 00:00:00 CPU: 2.0%, 60.00 fps



L'Agenzia

Servizi

Strumenti

ilFAMILIARISTA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

ITA ENG

[Richiedi il PIN](#) | [Contatti e assistenza](#) | [Trova l'ufficio](#)


Seguici su:    

Cerca...

[Area riservata](#)

OBS 21.1.0 (64bit, windows) - Profilo: Senza titolo - Scene: Senza titolo

File Modifica Visualizza Profilo Collezione scene Strumenti Aiuto



OMI
Scena


Font
cattura schermo

Mixer
Audio desktop 0.0 dB

Transizioni di scene
Dissolvenza
Durata: 303ms

Controlli
Avvio trasmissione
Servizi registrazione
Modalità studio
Impostazioni
Esc

LTV: 00:00:00 | PLC: 00:00:00 | CPU: 1.1%, 60.00 fps



L'Agenzia

Servizi

Strumenti

LA CTU

LA CTU

CTU NON È MEZZO DI PROVA

Non può avere finalità esplorativa: il giudice può fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Trib. Roma, 23 febbraio 2018; Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2014, n. 24888)

LA CTU

Il giudice la dispone quando il sapere tecnico giuridico non è sufficiente a risolvere questioni che richiedono, invece, un **particolare sapere tecnico scientifico**. Egli pertanto a norma degli [artt. 61 ss.](#) e [191 ss. c.p.c.](#) nomina un consulente tecnico, formula i quesiti ai quali deve rispondere e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Ammissibile anche in sede presidenziale: non potendo essere ostativo il disposto letterale dell'art. 191 c.p.c.: la norma è stata concepita con riferimento al modello del processo ordinario di cognizione, e si riferisce al giudice istruttore quale soggetto investito della direzione del processo sin dal momento iniziale e pertanto, nei giudizi di separazione e divorzio, è estensibile per analogia al presidente dal momento che la nomina del giudice istruttore è successiva allo svolgimento della fase presidenziale. (Trib. Trani, 18 maggio 2015).

LA CTU

**CONSULENTE
TECNICO DI
PARTE**

Nomina facoltativa
(avvocato può partecipare con le stesse facoltà, art. 194 c.p.c.)

Termine per nomina CTP (ordinatorio)
Possibile nomina successiva se richiesta precede la scadenza oppure se sussistono gravi motivi (Cass. 25662/14; Cass. 23227/10)

Possibile sostituzione CTP (per alcuni necessaria autorizzazione Tribunale, in analogia con art. 194 c.p.c)

Quesito e poteri del CTU

Consulenza patrimoniale

CTU viene delegato con ampi poteri di indagine (in alcuni casi viene forzato il dato normativo);

Può attingere a documenti non prodotti (Cass. 12921/15; Cass. 14577/12);

Il Giudice «può delegare l'accertamento dei fatti al CTU» (Trib. Bari 19 settembre 2013).

Il Giudice può delegare il CTU ad accedere alle Banche Dati (*ex plurimis*, App. Brescia, 7 maggio 2019)

SVOLGIMENTO OPERAZIONI (art. 195 c.p.c.)

Consulenti partecipano ed esprimono loro parere (Cass. 13892/11).

Non c'è obbligo del verbale (o audiovideoregistrazione, Cass. 9890/05; Cass. 15/03).

Il CTU può attingere *aliunde* notizie e dati ma: a) non può sostituirsi alla parte, violando onere della prova; b) deve sempre indicare come e dove ha reperito i dati in modo da permetterne la verifica (Cass. 26983/17)

Può avvalersi di pareri scientifici di terzi a condizioni che «non realizzino integrale traslazione dell'incarico» all'ausiliario (Cass. 26875/11; Cass. 21278/06)

Può andare «*ultra petita*» (Trib. Modena, 19.1.16).

SVOLGIMENTO OPERAZIONI (art. 195 c.p.c.)


CTU invia nel termine (dilatorio, Trib. Arezzo, 532/17) previsto la bozza di relazione alle parti costituite che possono, nel termine successivo, inviare loro note (che sono mere allegazioni difensive Cass. 5151/98; Cass. 2486/01; Corte Cost. 124/95);
Mancato deposito è nullità relativa (Cass.23493/17)

CTU deposita relazione (termine dilatorio, Cass. 6195/14)

Contestazioni della parte
alla prima udienza (Cass.
20636/13; Cass. 16611/13)

Nessuna ulteriore
contestazione

Convocazione a
chiarimenti



CTU E DIFESA

Nullità devono essere eccepite nella prima udienza

I fatti indicati dal CTU e non corrispondenti al vero devono essere eccepiti **alla prima udienza successiva** (anche *ex art. 115 c.p.c.*)

Il contenuto della CTU non fa piena prova sino a querela di falso (*Cass. 12086/07*; parzialmente difformi *Cass. 14652/12* e *Cass. 15411/04*)

La argomentazioni difensive (non nullità o irregolarità) possono essere fatte valere in qualunque momento (*Cass. 15418/16*)

	<p>Giudice è <i>peritus peritorum</i></p>
CTU E GIUDICE	<p>Non è obbligato a ribattere alle conclusioni del CTP se risposta ad esse è stata data dal CTU (App. Roma, 5004/13; Trib. Bari 2034/15)</p>
	<p>Può utilizzare -richiamandole- le osservazioni della CTP per discostarsi dalla CTU (Cass. 18303/15)</p>
	<p>Giudice può discostarsi dalla CTU</p>